

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE

(n° 4 del 2026)

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 14:00 presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci dell'Associazione Altresì per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione per l'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza a norma dello Statuto la sig.ra Massagrande Federica, che chiama a svolgere le funzioni di segretaria la sig.ra Nalotto Paola, che accetta.

Constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e constatata la presenza di n. tredici soci, rappresentanti la metà più uno degli associati, la Presidente dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede al Consigliere Fabrizio Cellai di leggere la bozza di Statuto che contiene le modifiche necessarie per poter eliminare le criticità presenti nello Statuto in vigore segnalate dalla Regione Piemonte in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS. Nello specifico, le modifiche riguardano:

- il riferimento all'art. 35 del Codice del Terzo Settore, in particolare nella parte in cui si fa riferimento sia alla necessità di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e sia ai destinatari delle attività messe in atto dall'associazione, che nel solo caso delle APS devono essere rivolte ai propri/proprie associati/e, loro familiari o terzi.
- L'indicazione del principio del voto singolo e la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria.



- l'indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore.
- l'indicazione del quorum previsto per lo scioglimento, il quale dev'essere deliberato con la presenza e il voto favorevoli dei $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- L'inserimento delle modalità di sostituzione dei consiglieri e delle consigliere dimissionari/e, prevedendo l'utilizzo dell'elenco dei non eletti/e e, in caso di loro indisponibilità o esaurimento, di ricorrere ad elezioni suppletive.
- L'indicazione che anche ai/alle soci/e minorenni è garantito l'esercizio del voto attraverso uno dei genitori o di chi ne fa le veci limitatamente al solo elettorato attivo. Secondo quanto riportato all'art. 24 del D. lgs 117/17 (CTS) e secondo gli orientamenti ministeriali formulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Nota 18244 del 30 novembre 2021.

Dopo aver terminato la lettura integrale del nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale di Assemblea Soci come parte integrante del verbale stesso, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato e allegato al presente verbale. L'assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto.

Nessuno/a altro/a avendo preso la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:55 dello stesso giorno previa lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Nalotto Paola

Paola Nalotto



Copia conforme all'originale
informatico ai sensi dell'art. 23,
comma 1, del D. Lgs. n. 82
del 07/03/2000.

La Presidente
Massagrande Federica

Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Direzione Provinciale I di Torino

Registrato il 3/8/26 1302

Serie 3 Cod. Trib. 1550-1552

* 280,00

Federica Massagrande



Statuto [I]

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs n 117/2017 un'associazione denominata "ALTRESÌ".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Altresì Associazione di Promozione Sociale" in sigla denominata "Altresì APS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale a Torino (TO), Via ASINARI DI BERNEZZO n. 34 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'ente.

Art. 3 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione, da adottarsi a maggioranza dei presenti.

Art. 4 - Finalità dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo tutte le iniziative a favore di un pieno sviluppo della persona, di una migliore attenzione alla relazione, di un coinvolgimento maggiore della comunità nella vita civile, di uno stile di vita rispettoso della natura e dell'ecosistema, a favore dei propri associati, loro familiari o terzi.

Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui sopra l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi corsi e attività, anche editoriali, volti alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del D.Lgs. N. 117/2017;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, al potenziamento delle competenze linguistiche e culturali di persone che versano in condizioni di svantaggio sociale o di rischio di emarginazione sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l) del D.Lgs. N. 117/2017;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. v) del D.Lgs. N. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. k) del D.Lgs. N. 117/2017;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) del D.Lgs. N. 117/2017;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. t) del D.Lgs. N. 117/2017;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del dlgs. 3 luglio 2017 e s.m.i. - "Codice del Terzo Settore", promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. w) del D.Lgs. N. 117/2017;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. q) del D.Lgs. N. 117/2017;
- i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. N. 117/2017;
- j) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del D.Lgs. N. 117/2017;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. z) del D.Lgs. N. 117/2017;
- l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) del D.Lgs. N. 117/2017;
- m) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) del D.Lgs. N. 117/2017;
- n) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. m) del D.Lgs. N. 117/2017;
- o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. n) del D.Lgs. N. 117/2017;

- p) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. o) del D.Lgs. N. 117/2017;
- q) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. j) del D.Lgs. N. 117/2017;

A tal fine, in particolare, l'associazione, per il perseguimento dello scopo, potrà sviluppare le seguenti azioni:

1. promuove e realizza laboratori, corsi, eventi ed attività in genere, di tipo animativo ed educativo, con lo specifico obiettivo di sostenere la crescita delle persone e prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica e con particolare attenzione ai bisogni di coloro che vivono il tempo dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovane età adulta;
2. promuove e realizza laboratori, corsi, eventi ed attività culturali concernenti la storia, la letteratura, la danza, la musica, il cinema, il teatro, le arti figurative e plastiche;
3. promuove e realizza laboratori, corsi e seminari di formazione o di aggiornamento nei settori psicopedagogico e artistico;
4. promuove e sviluppa connessioni, relazioni interpersonali e reti di lavoro sul territorio nazionale e di respiro internazionale;
5. Organizza manifestazioni, spettacoli, rassegne, esposizioni, convegni e seminari sempre senza finalità di lucro.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate secondo i criteri e limiti previsti dal citato D.Lgs. L'esercizio di attività secondarie deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo II Associati

Art. 5 - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.



Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, l'indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali e dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'adesione all'Associazione ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. In nessun caso può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 35 del D.lgs. n.117/2017 si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Diritti

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e, se maggiori d'età e regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato dall'esercente la patria potestà parentale, presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Ciascun associato ha diritto a un voto in particolare per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 7 – Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro e sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le decisioni degli organi associativi.

Gli associati devono versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo pena la decadenza dello status di socio per morosità.

Art. 8 - Esclusione

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato che violi lo Statuto, il regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, che ~~arrechi danni morali o materiali all'Associazione o che assuma comportamenti o iniziative in contrasto con la finalità dell'Associazione o che ne ledano l'onorabilità, il decoro e il buon nome~~



può essere escluso dall'Associazione con deliberazione, a maggioranza dei suoi membri, del Consiglio Direttivo.

Titolo III

Organi

Art. 9 – Indicazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30. D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 10 – Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo deliberativo dell'Associazione. È presieduta dal Presidente dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 34 del D.lgs n. 117/2017.

Art. 11 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi con qualunque mezzo, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione e contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere indetta decorse 24 ore dalla prima e mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata per apportare modifiche allo statuto, per fusione, scissione, trasformazione e in caso di scioglimento dell'Associazione

Art. 12 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Art. 13 – Votazioni



L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, nell'impossibilità il presidente convoca l'assemblea per eleggere i sostituti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante uno o più avvisi scritti, anche tramite posta elettronica o altro sistema di messaggistica, da recapitarsi almeno tre giorni prima la data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Il Consiglio è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16-Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente e il vicepresidente;
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;



- programma l'attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17- Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta, all'uopo convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere.

Art. 18 - Funzioni

Il Presidente:

- rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione.

Titolo IV Risorse economiche

Art. 19 - Contributi

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi privati, dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici,
- rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni a premi);
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 20 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.



Art. 21-Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Titolo V
Il bilancio

Art. 22- Bilancio

Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno di marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio deve essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il Bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci sono depositati presso la sede nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Copia del bilancio è distribuita in sede assembleare.

L'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o altro redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- ~~Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;~~
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;



- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Titolo VI
Dipendenti e collaboratori

Art. 24 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in caso di necessità, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs 117 del 03 Luglio 2017, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo VII
Responsabilità

Art. 25 -Responsabilità

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

La Segretaria
Nalotto Paola

La Presidente
Massagrande Federica